

REGOLAMENTO (CEE) N. 154/81 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 1981
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per i quali all'esportazione allo stato naturale è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi di detta restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni
04.05		ECU/100 unità
	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no :	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :	
	I. Uova di volatili da cortile :	
	per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America :	
	a) Uova da cova (a) :	
	1. di tacchini o d'ocche	2,50
	2. altre	1,00
		ECU/100 kg
	per le esportazioni verso tutte le destinazioni :	
b) altre	17,00	
B. Uova sgusciate e giallo d'uova :		
per le esportazioni verso tutte le destinazioni :		
I. atti ad usi alimentari :		
a) Uova sgusciate :		
1. essiccate	78,00	
2. altre	20,00	
b) Giallo d'uova :		
1. liquido	35,00	
2. congelato	38,00	
3. essiccato	81,00	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.